REPUBBLICA ITALIANA **3/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Giovanni Comite	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico, iscritto al n. **59043** del ruolo generale, su appello proposto da ***OMISSIS***, nato ad *Omissis* il *omissis* (c.f. *OMISSIS*), rappresentato e difeso dall'avv. Michela Scafetta (*scafetta@pec.it*), unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati

indirizzi digitali,

nonché contro

il **Ministero della difesa**, in persona del Ministro p.t. (c.f.: 80425650589), rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c.,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 61/2020, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in data 15.7.2020.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 5.12.2025, il relatore, l'avv. Salvatore Pesce, su delega, per l'appellante, nonché l'avv. Sergio Preden.

Svolgimento del processo

Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante ha impugnato l'epigrafata decisione di rigetto della domanda volta al riconoscimento della causa di servizio e della conseguente pensione privilegiata, concludendo per la riforma della sentenza.

Hanno resistito sia l'INPS, che il Ministero della difesa, entrambi concludendo per il rigetto del gravame, siccome inammissibile in rito e, comunque, infondato nel merito.

All'udienza di discussione della causa, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.

Motivi della decisione

Va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111, terzo comma, c.g.c.

Emerge, invero, *per tabulas*, che, né nel corpo dell'atto d'impugnazione, né successivamente alla sua notifica, è mai stata presentata

dalla parte più diligente, l'apposita domanda di fissazione dell'udienza di cui agli artt. 181 e 190, terzo comma, c.g.c., pur essendo stato il gravame iscritto a ruolo sin dal 2021 ed essendo trascorso, pertanto, più di un anno.

Le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 111, ult. co., c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **59043** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.g.c. Nulla per le spese di giudizio e di difesa.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino — F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 12/01/2026

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi